



## Comune di Pordenone

Corso Vittorio Emanuele II, 64 33170 PORDENONE

Tel. 0434 392111 – fax 0434 392418

Sede di Via Bertossi, 9 33170 PORDENONE

[www.comune.pordenone.it](http://www.comune.pordenone.it)

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

U.O.C. UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SETTORE, PATRIMONIO

Pordenone, 30 gennaio 2017

### **P.I.S.U.S. DENOMINATO “PORDENONE IN\_RETE” – INTERVENTI IN LETTERA “A” – OPERE PUBBLICHE**

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SUDDIVISA NEI SEGUENTI LOTTI:

#### **Lotto n. 1**

P.I.S.U.S. A4-B – Opera 111.12 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali e arredo urbano di Via Mazzini.

#### **Lotto n. 2**

P.I.S.U.S. A4-C – Opera 111.12 - Riqualficazione opere infrastrutturali e arredo urbano di Largo san Giorgio.

#### **Lotto n. 3**

P.I.S.U.S. A7 – Opera 109.12 - Opere infrastrutturali. Banda larga. Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella Città di Pordenone.

### **RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI**

Come previsto al punto 5 del disciplinare allegato al bando di gara in oggetto, si pubblicano le risposte ai quesiti pervenuti:

#### **QUESITO N. 1**

##### Lotto n. 1 e lotto n. 2

*In riferimento al punto 2.6 del disciplinare di gara “si precisa che... il servizio deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali...” le unità minime (persone fisiche) per il lotto n. 1 e per il lotto n. 2 sono da intendersi:*

*- 1 professionista senior iscritto nell’apposito albo professionale, esperto di opere infrastrutturali per la mobilità e impiantistiche, abilitato anche per il coordinamento della sicurezza + 1 archeologo. Totale 2 unità*

*- 2 professionisti senior iscritti nell’apposito albo professionale, esperti di opere infrastrutturali per la mobilità e impiantistiche di cui almeno uno abilitato anche per il coordinamento della sicurezza + 1 archeologo. Totale 3 unità ( tabella presente al punto 13.1.5 del disciplinare)*

*- 2 professionisti senior iscritti nell’apposito albo professionale, esperti di opere infrastrutturali per la mobilità e impiantistiche entrambi abilitati anche per il coordinamento della sicurezza + 1 archeologo.*

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 1**

Il requisito richiesto per entrambi i lotti 1 e 2 è il seguente:

- n. 1 archeologo
- n. 2 professionisti - iscritti negli appositi albi professionali - che soddisfino insieme il requisito di “esperti di opere infrastrutturali per la mobilità, strutturali e impiantistiche” nonché quello di “abilitazione al coordinamento della sicurezza”; almeno uno dei due deve essere professionista senior.

Minimo totale 3 unità.

## QUESITO N. 2

### Lotto n. 2

*In riferimento alla tabella presente al punto 13.1.3 del disciplinare di gara dalla quale si evincono le categorie e le classi di lavoro per cui si concorre, nella sezione relativa al lotto n.2, si chiede se si possono proporre lavori rientranti in categorie di opere superiori a quelle richieste.*

*Nello specifico è possibile presentare lavori di categoria E.19 considerando che questa rientra nella stessa destinazione funzionale "Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite" della categoria richiesta (E.18) e che presenta un grado di complessità maggiore?*

## RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Come precisato nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 973 del 14 settembre 2016, per la categoria "edilizia" è applicabile l'art. 8 del Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016.

E' pertanto ammessa la partecipazione con il requisito nella categoria E.19.

## QUESITO N. 3

### Lotto n. 3

*Con la presente siamo a chiedere un chiarimento in merito ai requisiti tecnico-organizzativi per il lotto 3 della gara PISUS - Pordenone in rete.*

*Il disciplinare richiede che uno delle due unità minime previste sia un professionista senior con laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni LM-27 o equipollente. Per equipollente si può intendere un professionista con laurea in ingegneria elettrotecnica vecchio ordinamento con iscrizione nel settore ingegneria dell'informazione all'Ordine degli Ingegneri.*

## RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Si riporta il parere espresso dal RUP in data 26 gennaio 2017:

"La tabella di equiparazione tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ([Decreto Interministeriale 9 luglio 2009](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233 Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) propone l'equiparazione tra LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni (nuovo ordinamento) e 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni.

Non vi è la 31/S Ingegneria elettrica.

Originariamente tale branca era denominata "ingegneria elettrotecnica", il cambio di denominazione in "ingegneria elettrica" è stato necessario con l'ampliamento dei temi trattati e studiati, quali la componentistica elettronica all'interno degli apparati elettrici, che ha reso necessario l'adeguamento dei programmi formativi di tale specializzazione.

Quindi dal decreto Interministeriale sopra citato si deduce la non equipollenza (ex - lege) tra LM-27 ed ingegneria elettrotecnica.

**La sentenza del Consiglio di Stato , sezione 5, del 16 gennaio 2015, n°71** relativa ad un'esclusione da un concorso pubblico respinge l'appello che chiedeva l'equipollenza tra le lauree in ingegneria elettronica o informatica e la laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni.

Lo fa in quanto non vi era alcuna norma di legge che prevedeva la loro equipollenza. Mi spiego citando una parte della sentenza.

*Con la sentenza suindicata la Sezione ha affermato in particolare, in modo condivisibile, che:- nella problematica dell'equipollenza "ex lege" o in sede amministrativa dei titoli universitari si contrappongono da una parte il principio del valore legale dei titoli di studio, in base al quale spetta allo Stato stabilire la valenza - in questo caso - delle diverse lauree, e dall'altra il principio di autonomia delle singole amministrazioni, alle quali è evidentemente consentito determinare le professionalità di cui ha bisogno la struttura, identificandole con il titolo di studio necessario;*

*- qualora l'amministrazione che procede limiti la partecipazione a un procedimento di assunzione a chi sia in possesso di una determinata laurea, la sua volontà è chiara e determinata per cui non può esserle imposta l'acquisizione di professionalità diverse sulla base di una valutazione di equipollenza che essa ha escluso;*

*- l'applicazione del principio di equipollenza è consentito solo se imposto dalla legge (v., in particolare, l'art. 9, sesto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e relative norme d'attuazione);*

*- qualora l'Amministrazione -come nel caso di specie - indichi nel bando di voler acquisire personale con la professionalità definita da una determinata laurea o da quelle equipollenti, espressamente richiamate, si pone il problema dell'interpretazione della sua volontà;*

- in tale caso occorre stabilire se con tale espressione l'Amministrazione abbia inteso richiamare, puramente e semplicemente, il sistema delle equipollenze quale definito dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, ovvero abbia inteso ampliare la scelta a ulteriori professionalità, equivocamente definite con l'aggettivo "equipollente" che, come si è visto, nel sistema normativo ha un significato ben definito;

- nel caso di specie l'Amministrazione ha inteso richiamare puramente e semplicemente il sistema normativo, senza attribuirsi alcuna facoltà discrezionale di valutazione della corrispondenza di lauree diverse da quelle espressamente indicate, insieme a quelle dichiarate equipollenti dallo Stato, con le proprie necessità organizzative;

- diversamente opinando, le scelte dell'Amministrazione non potrebbero che risulterebbe opinabili o arbitrarie: "se, infatti, l'Amministrazione avesse voluto aprire la partecipazione al concorso a candidati in possesso di lauree non identificate "a priori", valutando successivamente la loro rispondenza alle sue necessità, avrebbe dovuto necessariamente predisporre una griglia di valutazione della conformità dei titoli diversi da quelli espressamente indicati con le sue esigenze. In caso contrario, l'ammissione dei candidati al concorso sarebbe determinata da valutazioni compiute in maniera non anonima ma espressamente concernente la domanda di un singolo candidato, di cui necessariamente l'Amministrazione conosce il nominativo... in conclusione, laddove un'amministrazione con il bando di concorso per l'accesso all'impiego presso la sua struttura limiti la partecipazione a quanti siano in possesso di una determinata laurea possono partecipare al procedimento solo quanti siano in possesso della medesima o di lauree dichiarate equipollenti a norma di legge... Qualora l'amministrazione apra la partecipazione al concorso ai candidati in possesso di talune lauree, espressamente ammettendo anche i candidati in possesso di lauree equipollenti, occorre interpretare la sua volontà in modo da accertare se in tal modo si è voluto semplicemente richiamare il dettato legislativo ovvero si è inteso allargare la possibilità di scelta a lauree diverse da quelle indicate. In quest'ultimo caso, l'amministrazione deve esplicitare i criteri in base ai quali condurre la relativa valutazione, ed in mancanza di tali criteri la sua volontà deve essere ricostruita nel senso del semplice richiamo della normativa statale di riferimento;

- in base alle considerazioni svolte l'appello va respinto, essendo pacifico che la laurea in informatica non è dichiarata equipollente a quella in ingegneria informatica." (così Cons. St., Sez. VI, sent. n. 3430/2013 cit.). Dalle considerazioni sopra riassunte, che ben si attagliano alla controversia odierna, dato che viene in discussione la medesima previsione di cui all'art. 3 del bando, discende, inoltre, la sua non illogicità, ove interpretato - come va interpretato - non tanto nel senso che rinviando al sistema normativo delle equipollenze come sopra individuato finisce in pratica con l'escludere l'equipollenza tra laurea in ingegneria delle telecomunicazioni e lauree in ingegneria elettronica o ingegneria informatica, quanto invece nel senso della non ammissibilità di una valutazione "sostanzialistica" di equipollenza eseguibile in via amministrativa e nel senso di una rimessione al legislatore e alla normativa d'attuazione prevista "ex lege" dell'eventuale dichiarazione di equipollenza tra diplomi di laurea ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici.

Una tale dichiarazione normativa di equipollenza tra le lauree sopra indicate, nel caso in esame, non sussisteva e non sussiste.

**Per quanto detto deduco la non equipollenza tra la LM-27 (ingegneria delle telecomunicazioni nuovo ordinamento) e la 31/S (ingegneria elettrica vecchio ordinamento - nuovo nome assunto da ingegneria elettrotecnica).**

L'iscrizione all'ordine degli ingegneri nella sezione opportuna (sempre alla luce della sentenza di cui sopra) non assume rilievo.

Cito nuovamente la sentenza.

Va soggiunto infine che, in questa prospettiva interpretativa, non assume rilievo, nel senso indicato dall'appellante, la disciplina di cui al d.P.R. n. 328/2001, sulla ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'albo degli ingegneri, il che toglie rilievo alla III censura.

#### **QUESITO N. 4**

##### Lotto n. 1 e lotto n. 2

Con riferimento alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria relativi ai lavori in oggetto, con la presente si chiede se i servizi di ingegneria relativi all'elemento di valutazione B.1 (sub-elementi 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) dell'offerta tecnica devono essere stati espletati negli ultimi dieci anni; oppure se tale limite temporale non è previsto. In particolare chiediamo se può essere esposto nell'offerta tecnica un servizio iniziato nel 2004 e concluso nel 2006.

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 4**

I servizi devono essere stati svolti negli ultimi dieci anni, come riportato al punto 16 dei relativi Capitolati prestazionali. Possono essere presentati servizi conclusi (fa fede la data di fine servizio) dal 30 dicembre 2006 al 30 dicembre 2016.

**QUESITO N. 5**

*Siamo gentilmente a porvi un quesito sulla legittimità della richiesta effettuata all'interno del disciplinare di gara (che si allega per conoscenza) al punto 2.6 del capitolo 2" Soggetti ammessi alla gara", in cui si chiede tra le unità minime (persone fisiche) necessarie per l'espletamento dei servizi del lotto 3, n. 1 professionista senior con laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni LM-27 o equipollente e n. 1 professionista senior con laurea magistrale in ingegneria civile LM-23 o equipollente.*

*Tale quesito nasce dalla considerazione che l'oggetto dell'intervento del lotto 3, "Opera 109.12 – Banda larga – Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone", non necessita di alcuna qualificazione professionale specifica se non la semplice iscrizione all'albo professionale. A ns. parere potrebbe essere ammissibile la richiesta di comprovata esperienza per lavori attinenti, che invece non viene richiesta, diversamente da quanto previsto negli altri due lotti, per i quali non si fa riferimento a percorsi di studi particolari ma solo ad esperienza in particolari campi.*

**RISPOSTA AL QUESITO N. 5**

Si rimanda a quanto risposto al precedente quesito n. 3.

D'intesa con i rispettivi Responsabili Unici del Procedimento  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O.  
dott.ssa Alessandra Predonzan